

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
accompagnante un disegno di decreto legislativo che autorizza una deroga
all'art. 69 cpv. 3 della legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto
di voto, sulle votazioni e sulle elezioni

(del 16 aprile 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

A seguito dell'entrata in vigore di una legge federale 30 giugno 1960 istituente il voto anticipato negli affari federali che conferisce ai Cantoni la facoltà di ordinare, nelle votazioni ed elezioni federali, lo scrutinio anticipato per uno o parecchi dei quattro giorni che precedono la domenica della votazione, in tutto il territorio cantonale oppure in Comuni determinati, ritenuto che in ogni caso il voto anticipato dovesse essere istituito, nelle votazioni ed elezioni federali, per almeno due dei giorni che precedono la domenica della votazione, lo scrivente Consiglio vi aveva proposto, con messaggio n. 1017, del 1. dicembre 1961, ed il Gran Consiglio aveva decretato, con legge 29 gennaio 1962, l'abrogazione del terzo capoverso dell'art. 69 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, del 23 febbraio 1954 e la sua sostituzione con un terzo e un quarto capoverso del seguente tenore :

« Nelle votazioni ed elezioni federali, nei Comuni con più di 800 cittadini iscritti in catalogo dev'essere istituito uno scrutinio anticipato per almeno due dei giorni che precedono la domenica della votazione. Analogamente si deve provvedere negli altri Comuni in cui tale agevolezza sia chiesta da almeno 10 cittadini aventi diritto di voto non più tardi di tre settimane innanzi la votazione.

Il regolamento d'applicazione della legge fissa i modi e gli orari dello scrutinio anticipato ».

Il Cantone aveva quindi in sostanza ritenuto di adattare la legge cantonale alle esigenze minime imposte dalla legge federale, e ciò tenuto conto che esperienze fatte nel frattempo avevano dato buona prova.

Da allora la situazione non è mutata ed il Consiglio di Stato non ritiene che si renda necessaria una ulteriore modifica delle norme in discorso.

A questo punto si presenta tuttavia il caso particolare che, in concomitanza con la consultazione popolare del 24 maggio 1964 sulla legge federale concernente la formazione professionale, del 20 settembre 1963, viene a cadere la Giornata ticinese all'Esposizione nazionale (Expo), che avrà luogo il 23 maggio. In tale occasione un numero cospicuo di cittadini, in rappresentanza di Autorità cantonali e comunali, politiche e giudiziarie, o in forma privata, non si troverà in condizione di poter votare il venerdì.

Si rende pertanto necessario un provvedimento d'urgenza, per cui vi proponiamo di adottare il qui allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che autorizza una deroga all'art. 69 cpv. 3 della legge 23 febbraio 1954
sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 aprile 1964 n. 1205 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Allo scopo di permettere ai cittadini del Cantone la partecipazione alla Giornata ticinese dell'Esposizione nazionale (Expo) il 23 maggio 1964, in deroga alla norma dell'art. 69, cpv. 3 della legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, il Consiglio di Stato è autorizzato a decretare lo scrutinio anticipato per la votazione popolare del 24 maggio 1964 sulla legge federale concernente la formazione professionale, del 20 settembre 1963, già a far tempo da giovedì 21 maggio 1964 in tutti i Comuni del Cantone, senza riguardo al numero degli iscritti in catalogo.

Art. 2. — Il presente decreto, di natura urgente, entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.